



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 32

23/09/2024

INDICE ARGOMENTI:

- NO QUESTIONARI REVISORE PER LE UNIONI DI COMUNI.
- AGGIORNAMENTO RENDICONTI REGIS PER MEDIE E PICCOLE OPERE.
- BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.
- IL GOVERNO VALUTA LO STOP AI PENSIONAMENTI AUTOMATICI NELLA P.A.
- ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Parte 2).

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NO QUESTIONARI REVISORE PER LE UNIONI DI COMUNI.

In relazione ai questionari da compilarsi e da trasmettere, a cura dell'Organo di revisione, alla Corte dei Conti relativi a:

- Questionario PNRR (*da trasmettere entro il 30 settembre prossimo*);
- Questionario al bilancio 2024-2026
- Questionario al rendiconto 2023

evidenziamo che **le Unioni di Comuni** non hanno tale obbligo non essendo previsto dalla normativa e confermato dal fatto che le Unioni non possono neanche accedere al portale della Corte dei Conti.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

AGGIORNAMENTO RENDICONTI REGIS PER MEDIE E PICCOLE OPERE.

Con comunicato del 16 settembre u.s. la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari delle Piccole e Medie Opere che è stata completata l'attività di aggiornamento della piattaforma ReGiS per la migrazione all'interno del Piano "Investimenti Bilancio dello Stato" di PRATT, Convenzioni, Progetti e Rendiconti relativi a "**Medie opere**" e "**Piccole opere**".

A seguito di tale operazione, alcuni rendiconti (*vedere comunicato Fin.Loc.*), sono stati riportati nello stato "**Da integrare**" poiché risultano privi dell'attestazione di rendiconto.

Tale passaggio è necessario per consentire il perfezionamento della trasmissione della rendicontazione di progetto. La Direzione ricorda, a tal fine, che il rendiconto delle spese sostenute dal Comune, sia per le Piccole che per le Medie opere, deve essere obbligatoriamente corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS.

In particolare, come dettagliato all'interno del Manuale semplificato del 14 maggio 2024, a cui si fa espresso rinvio, il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenza per i seguenti tre punti:

- La verifica della regolarità amministrativo-contabile;
- L'assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante;
- L'assenza di doppio finanziamento.

Occorre quindi allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, come specificato nell'Allegato n. 1 del citato Manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 il Decreto 6 settembre 2024 che integra le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote; con il Decreto è stato approvato l'allegato A che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state **individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria** (IMU), in base alle quali i Comuni possono **diversificare le aliquote** di cui all'art. 1 c. 748-755 L. 160/2019.

Ricordiamo che, con il Decreto 7 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023 n. 172, venivano individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell' art. 1 L. 160/2019.

Invece l'allegato A del decreto 18 settembre 2024 modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023. L'integrazione è stata necessaria in quanto l'anno scorso nel corso della fase di sperimentazione sono emerse diverse criticità che non permettevano di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie previste sul portale.

Il nuovo decreto limita a **128** i casi di possibili **differenziazione delle aliquote**; citiamo i punti salienti del provvedimento:

- **Parametro unico per abitazioni di lusso o fabbricati agricoli:** in questi casi non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione.
- **Categoria catastale D** (*capannoni industriali o commerciali, alberghi, ecc.*): è consentita un'aliquota alleggerita se l'immobile ha una superficie inferiore a una certa metratura o una rendita sotto una soglia scelta dal Comune, oppure per esempio se si trova in una zona «soggetta ad alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale» o fuori dal raggio d'azione dei trasporti pubblici.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- **ONLUS e terzo settore:** è prevista possibilità di applicare aliquote alleggerite agli immobili di categoria D di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.
- **Abitazioni date in affitto:** è consentito differenziare l'aliquota in base alle rendite catastali, alle superfici, ai requisiti (*anche reddito Isee*) degli utilizzatori, al tipo di contratto (*per esempio a canone concordato*) e agli accordi e ai patti territoriali; per affitti brevi, bed & breakfast e simili, possono essere definite aliquote diverse a seconda che l'attività sia svolta in forma imprenditoriale o limitata a un solo alloggio, nuova o in essere da più tempo.
- **Fabbricati in comodato:** è consentito prevedere parametri come la destinazione d'uso, la tipologia di attività che si svolge nell'immobile, il numero di dipendenti o la potenza degli impianti energetici.
- **Altri fabbricati:** tra le varie tipologie di immobili è stata aggiunta quella relativa all'abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo, per tener conto di destinazioni d'uso con particolari finalità sociali (casa-famiglia, struttura destinata ad accoglienza delle persone vittime di violenza, ed altro ancora).
- **Immobili danneggiati o diventati inagibili a causa di una calamità naturale:** il Comune può deliberare un'aliquota agevolata o anche azzerata, anche fuori dai casi di esenzione previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 6-ter c. 1 D.L. 132/2023 convertito nella Legge n. 170/2023, **l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica** di cui all'art. 3, comma 1, **decorre dall'anno di imposta 2025.**

In ogni caso, anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale** che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il citato decreto, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

La delibera approvata senza il prospetto non è efficace e il decreto stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote: in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

RIASSUMENDO:

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze.

Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IL GOVERNO VALUTA LO STOP AI PENSIONAMENTI AUTOMATICI NELLA P.A.

Per frenare la fuga dal pubblico impiego e provare a trattenere al lavoro i dipendenti con più competenze, il governo adesso valuta la cancellazione della cosiddetta risoluzione obbligatoria del rapporto a 65 anni per chi ha versato 42 anni e 10 mesi o 67 anni per gli altri. Una svolta, quella dell'addio al pensionamento automatico, che potrebbe trovare spazio già nella prossima manovra, ma il provvedimento prima deve essere discusso con i sindacati. Più nel dettaglio, l'esecutivo vuole abolire le norme risalenti al 2013 e al 2014 che impongono per gli statali la cessazione automatica del rapporto nella Pubblica amministrazione una volta scattati i requisiti pensionistici.

Non si tratterebbe di un innalzamento dell'età di ritiro ma solo dare la possibilità al lavoratore con 67 anni di età di decidere su base volontaria se restare per altro tempo all'interno della pubblica amministrazione, seguendo quanto già introdotto per i medici.

Oggi chi lavora nel pubblico, secondo gli ultimi dati del Conto annuale del Tesoro, ha **mediamente 49,8 anni** e le scoperture di organico nella PA si aggirano attorno al 30%.

La differenza rispetto al passato riguarderebbe la modalità di accesso al pensionamento. Non essendo più automatico, andrebbe comunicato. Inoltre, non sarebbe più necessario presentare richiesta per quello che un tempo si chiamava trattenimento in servizio, cioè per poter restare al lavoro fino ai 70 anni. Il governo spera in questo modo di ridurre almeno del 30 per cento le uscite dalla Pubblica amministrazione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Parte 2).

Continuiamo la disamina del vademecum ANAC sugli affidamenti diretti la cui prima parte era nel precedente numero dell'Informativa.

Rotazione

Iniziamo subito con il precisare **che la rotazione non si applica per i cosiddetti micro-affidamenti di importo inferiore ai cinquemila euro** (*Non devono naturalmente essere frazionamenti artificiali di importi*).

Sul tema della rotazione, oggi disciplinata nell'articolo 49 del D.Lgs 36/2023, c'è una novità rispetto al D.Lgs 50/2016 e cioè *"innanzitutto l'assenza di un divieto nei confronti dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento"*, ma soltanto il rinvito del *"contraente uscente"* ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri *"invitati"* alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che *"la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario"*.

In pratica, la disposizione vieta al RUP **l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.**

In pratica la rotazione è e rimane applicabile al solo "operatore economico affidatario" che deve, pertanto, "restare fermo un turno".

Sulla definizione di settore merceologico, con richiamo alla giurisprudenza (*Cons. di Stato sez. V, sentenza n.8030/2020*) si ricorda che è ancora utilizzabile l'orientamento espresso sotto l'egida del pregresso codice ovvero il RUP deve rifarsi al **"criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento"**.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Possibilità di deroga.

Il comma 4 dell'art. 49 consente di derogare al divieto del reinvio ed affidamento del contraente uscente, previa motivazione circa la **contemporanea sussistenza di tre presupposti**, ovvero:

- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

Il contraente uscente può, quindi, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come *"concorrenti e non alternativi tra loro"*, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti dell'affidamento.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito **Regolamento**, ripartire gli affidamenti in **fasce in base al valore** economico (*ad esempio da 5000 euro fino a 20.000, da 20.001 fino a 40.000 e da 40.001 fino alla soglia dell'affidamento diretto*).

Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia; l'affidamento diretto potrebbe riguardare anche il pregresso affidatario nel caso in cui il nuovo affidamento sia di importo ricadente in altra fascia.

ANAC ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.

L'Anac, non richiama la possibilità di derogare la rotazione nel caso di avvio di procedura aperta al mercato come, per esempio, nell'**avviso pubblico a manifestare interesse**.

L'inapplicabilità all'affidamento diretto di tale fattispecie di deroga trova il proprio fondamento nell'articolo 49 comma 5. Il comma **consente l'utilizzo dell'avviso a manifestare interesse aperto solamente nelle procedure negoziate e non anche nel procedimento dell'affidamento diretto**. Le ragioni sono evidenti: in questo modo il RUP potrebbe teoricamente facilmente aggirare i vincoli della legge e riaffidare l'appalto/contratto allo stesso affidatario.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Dobbiamo comunque rilevare che il concetto di cui sopra “*struttura di mercato*” appare troppo vago e generico che dovrebbe essere meglio chiarito dalla norma.

Nel caso di una procedura comparativa o negoziata, il concetto di “*struttura del mercato*” è traducibile in uno o più referenti empirici come, ad esempio, la presenza di un numero di operatori economici limitato, condizione che ben si riallaccia al secondo presupposto, quella della “*effettiva assenza di alternative*” (**per garantire un minimo di concorrenza, dato il numero limitato di fornitori, non avevo altre alternative se non invitare anche il contraente uscente**).

Ma con riferimento agli affidamenti diretti, invece, il rinvio alla struttura di mercato appare, invero, ancora troppo fumoso senza un effettivo ancoraggio ad un concetto affine. Con parere n. 2624/2024 il MIT sembra aver già chiarito, inoltre, che la maggiore convenienza economica non sia un parametro per giustificare né la particolare struttura di mercato né la effettiva assenza di alternative.

Costi della manodopera.

Si evidenzia il richiamo all'obbligo, anche nell'affidamento diretto, per l'operatore economico di **indicare i costi della manodopera** (*ex art. 108 – comma 9 del codice*).

Va fatta eccezione per le **forniture senza posa in opera** e i **servizi intellettuali** come affermato da:

- recente parere di precontenzioso Anac;
- Parere del MIT 2398 del 26.02.2024;
- recente pronuncia del Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, sentenza n. 958 del 17.6.2024.

Si tratta di obbligo oramai acquisito, visto che **le piattaforme di approvvigionamento espressamente richiedono l'indicazione del costo della manodopera e l'indicazione del contratto da applicare al personale coinvolto nella prestazione da eseguire**.

Nel procedimento dell'affidamento diretto il RUP chiarisce questi aspetti durante la fase istruttoria verificando gli oneri ed il contratto da applicare oltre alla congruità del prezzo e, preventivamente, anche il possesso dei requisiti.






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Nella pratica, l'affidatario viene individuato in questa fase istruttoria con successiva formalizzazione, risultando ovviamente vincolante, attraverso le piattaforme di approvvigionamento.

Naturalmente, in caso di affidamento diretto tale disposizione va coniugata con le particolarità del procedimento in cui è assente un bando / documentazione di gara e, quindi, l'elemento costo della manodopera deve essere richiesto a partire dal preventivo e poi cristallizzato nei documenti della Trattativa (*ad esempio nel Foglio Patti e Condizioni*).

(Continua sulla prossima Informativa).



RICORDIAMO

APPLICATIVO IMMOBILI.

Entro il 27 settembre 2024 va concluso l'aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili pubblici in proprietà con riferimento al 31/12/2023. Il mancato invio comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

BILANCIO CONSOLIDATO.

Entro il 30 settembre 2024 il Comune deve approvare il bilancio consolidato al 31.12.2023 con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 151 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000).

Ricordiamo che il comma 3 art. 233-bis TUEL, a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, prevede la **possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato**.

Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.



RICORDIAMO

CONTRIBUTI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 2024.

Entro il 30 settembre 2024 va formulata la richiesta del contributo per i servizi gestiti in forma associata, da parte di **Unioni di comuni** e **Comunità montane** per i servizi gestiti in forma associata, al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il "Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali" (*AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati*) tramite apposito modello (*D.M. 13 maggio 2024*). La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023.

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al Rendiconto 2023, che dovrà avvenire **entro il 18 ottobre 2024**.

La Corte dei conti, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.



RICORDIAMO

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.



RICORDIAMO

ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



RICORDIAMO

CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Il Decreto Interministeriale (Interno e M.E.F.) di riparto del Fondo di 150 milioni di euro **per l'anno 2023** a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'**incremento dell'indennità di funzione degli amministratori** era stato adottato il 14 dicembre 2023.

Oltre al Decreto era stato reso disponibile il **piano di riparto** delle quote relative alla competenza 2023, 2024 e seguenti. I criteri utilizzati per il riparto erano stati illustrati nella Nota metodologica.

I Comuni assegnatari delle succitate risorse devono presentare apposita certificazione relativa all'utilizzo del contributo a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento inerente all'anno 2023 delle indennità degli Amministratori entro il 31/10/2024.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
27 SETTEMBRE	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO IMMOBILI	
30 SETTEMBRE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO DAL R.S.F.	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
30 SETTEMBRE	QUESTIONARIO REVISORE SUL PNRR	
30 SETTEMBRE	RICHIESTA CONTRIBUTI PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	SOLO UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.
5 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
9 OTTOBRE	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	TUTTI GLI ENTI
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO AL BILANCIO 2024-2026	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA G.C.	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT